

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

INTEGRAZIONE RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da Covid-19 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme vigenti e dei documenti dell'Istituto ed è approvato dal Consiglio di Istituto su impulso del Dirigente Scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021-2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto in caso di variazioni della situazione sanitaria.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

5. In ragione della situazione contingente, tutte le disposizioni contenute nella presente integrazione, eventualmente in contrasto con il Regolamento d'Istituto vigente, prevalgono su quest'ultimo.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente Scolastico rende disponibile il presente Regolamento a tutti i membri della comunità scolastica attraverso i canali istituzionali, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di segnalare al Referente Covid-19 d'Istituto e di Plesso qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.



3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende, nel rispetto della contrattazione d'Istituto, all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di *smart working*, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti soprattutto per la sorveglianza del piano, dei bagni, delle entrate e delle uscite e nell'ambito della loro responsabilità in vigilando prevista dalla normativa.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il Covid-19 si trasmette tramite *droplet*, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I *droplet* possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al Coronavirus;


- d) Sono sintomi riconducibili al Covid-19, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di Covid-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da Covid-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri, anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. La durata della quarantena è fissata dalla Circolare del ministero della Salute del 21 agosto 2021;
- g) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. La durata dell'isolamento è fissata dalla Circolare del ministero della Salute del 21 agosto 2021.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare frequentemente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.



3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare con cui è avvenuto un contatto) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al Covid-19, anche in assenza di sintomi, la scuola collaborerà con il Dipartimento di Prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio *smartphone* l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato:

- in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al Covid-19 (vd. Art. 3, comma 1, lettera d) del presente Regolamento). In tal caso è necessario rimanere a casa, consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale e darne comunicazione alla scuola;
- a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali;
- a persone poste in quarantena o isolamento domiciliare.

2. Per l'ingresso agli edifici scolastici tutto il personale dovrà attenersi al rispetto della normativa vigente e, qualora fosse obbligatorio, esibire la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al Covid-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via e-mail all'indirizzo della scuola (aris00800q@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso le portinerie delle tre sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e della durata della permanenza (orario di ingresso e di uscita).



5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si afferma:

- a) di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al Covid-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- b) di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- c) di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- d) di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al Covid-19;
- e) di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.


7. È comunque obbligatorio:

- a) Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via e-mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- b) Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone Covid-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da Covid-19, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità,



anche penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto Educativo di Corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.


4. Fino a nuova disposizione, per l'anno scolastico 2021-2022 i ricevimenti dei genitori da parte dei docenti saranno svolti in videoconferenza, secondo le modalità di calendarizzazione consuete, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Classe o dell'insegnante interessato o della famiglia. Particolare attenzione verrà inoltre prestata alle studentesse e agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 170/2010, Direttiva del 27/12/2012).

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al Covid-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale e darne comunicazione alla scuola.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale, il Medico Competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di comunicare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono le tre sedi Plesso "G. Ferraris" di viale Gramsci, 77/A, Plesso "G. Marconi" di via Trieste, 20 e Plesso "F. Severi", via Pier Sansoni, 17. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica. Ciascuna delle tre sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.



2. A ciascun settore dei tre edifici sono assegnati dei canali di ingresso e uscita indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

3. Le studentesse e gli studenti transiteranno solo dai canali di ingresso e uscita dei rispettivi settori e delle rispettive classi, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

4. Per quanto riguarda il personale scolastico, docente e non docente, fino al termine dell'emergenza sanitaria e fintanto che sarà obbligatorio esibire il Green Pass, l'ingresso è consentito esclusivamente dai tre ingressi principali dei plessi:

- Ingresso/portineria di via Pier Sansoni, 17;
- Ingresso/portineria di via Trieste, 20;
- Ingresso/portineria di viale Gramsci, 77/A (nuovo edificio).

L'uscita è consentita attraverso uno qualsiasi dei canali.

Al termine dell'emergenza sanitaria, al personale scolastico sarà consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali.

5. Sarà cura delle studentesse, degli studenti e di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare e uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. Gli spostamenti avvengono camminando ordinatamente lungo il lato destro del corridoio o delle scale.


6. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- a) In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe, solo se accompagnati dall'insegnante;
- b) Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- c) Esclusivamente a ritirare le colazioni.

7. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli resteranno in aula, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario a consumare la colazione o per bere, ma con osservanza delle norme sul distanziamento.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:05. In attesa dell'ingresso, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.



2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:05.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. All'interno degli edifici scolastici la mascherina deve essere indossata sempre, anche in condizioni statiche (es. studenti seduti al banco) e anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro.

3. Il personale scolastico è tenuto all'utilizzo della mascherina chirurgica.

4. L'uso della mascherina chirurgica è obbligatorio per tutti laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un metro.

5. L'uso della mascherina è obbligatorio anche negli spazi aperti quando non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

6. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.



7. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra e gli altri strumenti didattici e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. Nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti è garantita una distanza di due metri.

8. Durante le attività di Scienze Motorie all'aperto le studentesse e gli studenti possono togliersi le mascherine, ma hanno l'obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Potranno togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra, con l'obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le attività al chiuso sarà garantita un'adeguata aerazione. Le attività sportive possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

9. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

10. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati a ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

11. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa.

2. Prima di entrare in bagno è necessario disinfettare le mani con gel igienizzante. Prima di uscire è necessario disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.



4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti compilano per ogni classe.

5. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti e servizio di vendita panini

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito durante gli intervalli e durante le lezioni, in casi motivati e su permesso accordato dall'insegnante. L'uscita viene segnalata sul registro quotidiano delle uscite individuali che i docenti compilano per ogni classe.

2. Le studentesse e gli studenti possono accedere esclusivamente ai distributori presenti all'interno del proprio settore.

3. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa a un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.


4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

5. Il servizio di vendita panini è affidato a personale esterno. In ogni classe, nella prima ora di lezione, una studentessa o uno studente acquisisce l'ordine delle colazioni, lo comunica tramite *social media* al fornitore e ritira i soldi da consegnare al momento della distribuzione delle buste. Chi non ordina la colazione nella modalità suddetta non può ottenerla in altro modo ed è invitato a procurarsela preventivamente in maniera autonoma.

6. Dopo il contatto con superfici di uso promiscuo, chiunque deve procedere all'igienizzazione delle mani.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e



sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei a ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. È comunque possibile lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.

3. Gli insegnanti non possono creare assembramenti, pertanto al termine del proprio turno di lavoro o durante ore di pausa sono invitati ad allontanarsi dai locali scolastici.

4. Fino a nuova disposizione le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori si svolgeranno in videoconferenza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche.

6. Non sarà prevista attività in altri locali diversi dalla classe per le studentesse o gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica. Se non si tratta di prima o ultima ora di lezione, tali studentesse o studenti rimarranno ordinatamente in classe come spettatori passivi, mantenendo lo status di esonerati dalla disciplina.


Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, nelle aule, nei laboratori, negli uffici di segreteria, nei principali locali a uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico né di altri effetti personali durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le



studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle aree comuni. Le studentesse e gli studenti dovranno lasciare liberi i locali della palestra qualche minuto prima della fine della lezione per consentire la messa in atto di tali azioni. Le pulizie e le sanificazioni sono registrate su appositi registri.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di Covid-19, se sono trascorsi sette giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, si procede alla sanificazione straordinaria; questa deve essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi *touch* e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.


4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate frequentemente durante la giornata come i telefoni e i citofoni a uso comune dallo stesso personale scolastico con i detersivi appositi.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer a uso didattico sono disinfettati a ogni cambio di utente. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati ogni giorno.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici è assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e registrate negli appositi registri. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

8. Agli ingressi, nelle aule, nei laboratori e nei corridoi sono collocati, in posizione chiaramente identificabile, i contenitori per il corretto smaltimento dei DPI.



Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di Covid-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi collaboratori (anche tramite il Referente Covid-19 di Istituto e/o di Plesso), deve essere immediatamente accompagnata all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale che dovrà contattare il proprio medico curante per la valutazione clinica e l'eventuale prescrizione di tampone naso-faringeo.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.


4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, nella persona del Referente Covid-19, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 16 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico Competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. Per la prestazione lavorativa da parte dei lavoratori fragili si seguiranno le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute.

3. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da Covid-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.



Art. 17 – Gestione delle studentesse e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali

1. Alla gestione delle studentesse e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 170/2010, Direttiva del 27/12/2012) verrà prestata particolare attenzione ai fini di creare le condizioni migliori per l'apprendimento e la permanenza a scuola in sicurezza.

2. Per le studentesse e gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 170/2010, Direttiva del 27/12/2012), nel caso che le disposizioni per la prevenzione finora elencate si rivelino non applicabili o soltanto parzialmente applicabili, i docenti di sostegno e le figure strumentali, unitamente al Consiglio di Classe, ai Responsabili Covid-19 di Istituto e di Plesso e alle famiglie, valuteranno ciascuna situazione con l'intento di individuare e adottare strategie adeguate. In tutti i casi, comunque, si sottolinea il dovere della famiglia di collaborare con la scuola e segnalare particolari esigenze.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 09/09/2020, Delibera n. 87. È stato successivamente modificato e approvato nella seduta del 10/09/2021, Delibera n. 225.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Lorenzo Pierazzi